UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni 3
Art. 2 - Compiti del Dipartimento 3
Art. 3 - Organi del Dipartimento 4
Art. 4 - Il Direttore/la Direttrice 4
Art. 5 - Il Consiglio 6
Art. 6 - La Giunta 9
Art. 7 - Organizzazione della ricerca 11
Art. 8 – Organizzazione della didattica 12
Art. 9 - Affiliazione al Dipartimento 14
Art. 10 – Il/la coordinatore/coordinatrice dei servizi tecnici 14
Art. 11 - Norme transitorie e finali 15

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Fisica e disciplina il funzionamento dei suoi organi, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
   a) per "Dipartimento", il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento;
   b) per "Direttore/Direttrice", il Direttore/la Direttrice del Dipartimento di Fisica;
   c) per "Consiglio", il Consiglio del Dipartimento di Fisica;
   d) per "Giunta", la Giunta del Dipartimento di Fisica;
   e) per "Ricercatore/Ricercatrice senior", il/la ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79, e il/la ricercatore/ricercatrice tenure-track di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79;
   f) per "Ricercatore/Ricercatrice post-doc", il/la ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79, l'assegnista di ricerca e il/la ricercatore/ricercatrice a tempo determinato non tenure-track.

Art. 2 - Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici nell'ambito della fisica, sia sperimentale che teorica, della fisica-chimica, delle applicazioni della fisica in ambiti interdisciplinari, tecnologici e industriali e della didattica della fisica, mirando a mantenere alta la qualità delle ricerche svolte, il grado di innovazione, l'ampiezza delle reti di collaborazioni, nonché la capacità di tradurre la qualità delle ricerche in qualità di insegnamento e formazione.
2. Il Dipartimento:
   a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori di propria competenza;
   b) promuove e coordina le attività didattiche relative ai corsi di studio, master universitari, tirocini e le altre iniziative didattiche attivate dal Dipartimento;
   c) promuove i corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dal Dipartimento, collabora con essi nel definire e

perseguire gli obiettivi formativi e di ricerca, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;

d) promuove attività formative di supporto alle scuole di I e di II grado e di comunicazione della scienza;
e) concorre con le altre strutture dell'Ateneo all'utilizzo razionale delle risorse umane e finanziarie necessarie alle attività didattiche e di ricerca;
f) concorre all'offerta didattica dell'Ateneo nelle discipline di propria competenza;
g) concorre con altri Dipartimenti e Centri allo sviluppo di aree di ricerca interdisciplinari;
h) promuove e gestisce le attività attinenti a prestazioni, contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi, nonché attività di trasferimento tecnologico;
i) promuove progetti congiunti con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche tramite la stipula di appositi accordi e convenzioni;
j) promuove l'aggiornamento professionale specialistico del personale tecnico assegnato.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
   a) il Direttore/la Direttrice;
   b) il Consiglio;
   c) la Giunta.

Art. 4 - Il Direttore/la Direttrice

1. Il Direttore/la Direttrice:
   a) rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
   b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio;
   c) cura l'attuazione delle delibere relative all'offerta formativa e alla programmazione didattica adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
   d) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
   e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;

f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli/le dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli/le dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;

g) convoca, almeno una volta all'anno, un'assemblea di Dipartimento alla quale sono invitati/e i/le componenti del Consiglio, il personale docente emerito e senior, i/le ricercatori/ricercatrici post-doc, i/le dottorandi/e, il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento e gli/le affiliati/e al Dipartimento definiti/e al successivo art. 9. Il/La Direttore/Direttrice illustra all'assemblea lo stato del Dipartimento, il piano strategico pluriennale e le azioni intraprese per la realizzazione dello stesso, i rapporti tra il Dipartimento e le altre strutture di Ateneo, nonché i rapporti di collaborazione con altri istituti ed enti di ricerca e raccoglie le proposte e i pareri avanzati dall'assemblea.

2. Il/La Direttore/Direttrice è eletto/a dal Consiglio tra il personale docente di prima fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegni a optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione. Nel caso in cui le candidature siano più d'una e nessuna abbia ottenuto la maggioranza assoluta alla prima votazione, si effettua una nuova votazione tra i/le due candidati/e più votati/e. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/lle votanti. Il/La Direttore/Direttrice è nominato/a con decreto rettorale. La seduta del Consiglio che provvede all'elezione del/della Direttore/Direttrice è convocata e presieduta dal/dalla Decano/Decana del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli/delle aventi diritto. Qualora risulti eletto/a un/a professore/ssa con afferenza anche a un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore/Direttrice.
3. Il/La Direttore/Direttrice dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
4. Il/La Direttore/Direttrice, una volta eletto/a, designa tra il personale docente di prima fascia del Consiglio un/a Direttore Vicario/Direttrice Vicaria, che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento; il/la Direttore Vicario/Direttrice Vicaria è nominato/a con decreto rettorale e resta in carica per il medesimo periodo del mandato del/della Direttore/Direttrice che ha provveduto alla designazione.
5. La convocazione delle elezioni è effettuata dal/dalla Decano/Decana del personale docente di prima fascia afferente al Dipartimento almeno trenta giorni prima dello svolgimento, che deve avvenire in una data compresa tra il 1° giugno e il 31 luglio antecedente la scadenza del mandato. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza del/della Direttore/Direttrice in carica, l'indizione delle nuove elezioni è effettuata dal/la Decano/a entro quindici giorni; fino all'insediamento del/la nuovo/a Direttore/Direttrice, le relative

funzioni sono esercitate dal/dalla Direttore/Direttrice Vicario/a.

6. Su richiesta di almeno metà dei membri del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio può essere convocato per discutere una mozione di sfiducia al/alla Direttore/Direttrice. La mozione di sfiducia deve essere approvata da almeno 2/3 degli/delle aventi diritto al voto. In tal caso, il/la Direttore/Direttrice decade dalla carica e viene sostituito/a dal/la Decano/a, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione e in attesa di nuove elezioni, da convocarsi entro quindici giorni.

Art. 5 - Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
   a) i professori e le professoresse di I fascia afferenti al Dipartimento;
   b) i professori e le professoresse di II fascia afferenti al Dipartimento;
   c) i ricercatori e le ricercatrici senior afferenti al Dipartimento;
   d) i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79 e una rappresentanza delle altre tipologie di ricercatori e ricercatrici post-doc afferenti al Dipartimento pari a 1/5 del totale di coloro che sono in servizio alla data di indizione delle elezioni;
   e) tre rappresentanti dei dottorandi e delle dottorande dei corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dal Dipartimento, di cui almeno uno/a per ciascun corso di Dottorato;
   f) una rappresentanza della componente studentesca pari a 1/5 dei/delle docenti di ruolo e comunque non inferiore a tre;
   g) sei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

2. I/le rappresentanti di cui alla lett. d durano in carica un anno, mentre i/le rappresentanti di cui alle lett. e), f), g) durano in carica due anni; nel caso di decadenza o dimissioni di singoli/e rappresentanti nel corso del biennio, subentrano i/le primi/e non eletti delle rispettive liste elettorali. La mancanza o parziale elezione di tali rappresentanze non pregiudica la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio.
3. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il/la Direttore/Direttrice può invitare alle riunioni soggetti esterni.
4. Le disposizioni per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo, sono:

a) il Consiglio viene convocato, almeno quattro volte l'anno, dal/dalla Direttore/Direttrice tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno e le modalità di partecipazione alla seduta. L'ordine del giorno è formulato dal/dalla Direttore/Direttrice;
b) le sedute del Consiglio di Dipartimento si svolgono di norma in presenza. In circostanze particolari possono svolgersi anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il/la Direttore/Direttrice e il/la Segretario/a siano presenti in sede. Qualora il Consiglio di Dipartimento debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il/la Direttore/Direttrice può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun/a componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione;
c) le funzioni di Segretario/a del Consiglio sono esercitate dal/dalla professore/professoressa di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il/la Direttore/Direttrice nomina, seduta stante, il/la Segretario/a per la riunione. Il/la Segretario/a può essere coadiuvato, per la verbalizzazione, da un'unità del personale tecnico e amministrativo designata dal/dalla Direttore/Direttrice;
d) le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti; dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono escluse le persone assenti giustificate, che abbiano trasmesso al/alla Direttore/Direttrice una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo;
e) le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca esplicitamente l'esecutività;
f) qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno/a dei/delle componenti in condizione di conflitto di interessi, questo è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione;
g) i/le componenti del Consiglio che afferiscono anche ad un Centro di Ateneo hanno diritto di voto qualora mantengano un impegno di ricerca superiore al 50% e un impegno didattico superiore al 10% nel

Dipartimento; in caso contrario, essi/e non partecipano alle deliberazioni del Dipartimento. Tuttavia, per l'elezione del/della Direttore/Direttrice e l'approvazione del Regolamento del Dipartimento ciascun/a componente del Consiglio esprime un voto, a prescindere dall'eventuale doppia afferenza.

5. Il Consiglio:

   a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
   b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
   c) delibera il piano generale dell'offerta formativa, la programmazione didattica annuale e l'assegnazione delle risorse destinate alla didattica integrativa, ai laboratori didattici e ad altre spese necessarie alla realizzazione delle attività didattiche;
   d) istituisce nell'ambito del Dipartimento le articolazioni organizzative quali laboratori di ricerca e di servizi, sezioni o altre articolazioni comunque non dotate di autonomia amministrativa e di spesa;
   e) approva, sulla base dei criteri proposti dal/dalla Direttore/Direttrice, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
   f) delibera in merito al nulla osta per le richieste di afferenza del personale docente e ricercatore del Dipartimento ad un Centro di cui all'art. 28, comma 4 dello Statuto, per le richieste di trasferimento di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici del Dipartimento ad un altro Dipartimento o ad un Centro di cui all'art. 28, comma 1, dello Statuto, per le richieste di trasferimento al Dipartimento di Fisica di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici di altri Dipartimenti o Centri, e in merito ad altri nulla osta laddove previsti.

6. I/le rappresentanti della componente studentesca non partecipano alle deliberazioni di cui al comma 5, lett. b), e) e f).
7. I piani di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore di cui alla lettera b) del comma 5 di questo articolo vengono discussi e deliberati in seduta ristretta ai/alle professori/professoresse di I fascia, ai/alle professori/professoresse di II fascia e ai/alle

ricercatori/ricercatrici senior afferenti al Dipartimento. Nel caso di deliberazioni relative a proposte di chiamata di professori/professoresse, partecipano alle sedute del Consiglio solo i/le professori/professoresse di prima fascia per la chiamata di personale docente di prima fascia, e i/le professori/professoresse di prima e di seconda fascia per la chiamata di personale docente di seconda fascia. Nel caso di proposte di chiamata di personale ricercatore a tempo determinato è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/ delle professori/professoresse di prima e di seconda fascia; in tal caso possono partecipare alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, anche i ricercatori e le ricercatrici senior.

8. Il Consiglio può attribuire funzioni alla Giunta di Dipartimento, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 di questo articolo.

Art. 6 - La Giunta

1. La Giunta è composta da:
   a) il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento;
   b) il/la Direttore/Direttrice Vicario/a;
   c) il/la coordinatore/coordinatrice delle attività didattiche;
   d) tre componenti eletti/e tra il personale docente e ricercatore del Consiglio;
   e) un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. I/le componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma precedente vengono eletti entro un mese dall'insediamento del/della Direttore/Direttrice.
3. Il/la coordinatore/coordinatrice delle attività didattiche viene eletto/a dal Consiglio tra il personale docente del Dipartimento, secondo le modalità previste dal successivo art. 8.
4. Il Consiglio elegge i/le tre componenti di cui alla lettera d) del comma 1. Al tal fine, ognuno dei/delle componenti del Consiglio, in sede di votazione a scrutinio segreto, indica la propria preferenza per due dei/delle candidati/e che hanno precedentemente espresso la loro disponibilità a far parte della Giunta; a votazione avvenuta, risultano eletti/e le tre persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si effettua il ballottaggio.
5. Il/la rappresentante di cui alla lettera e) del comma 1 coincide con la più votata tra le persone elette in

qualità di rappresentanti in Consiglio di cui all'art. 5, comma 1, lett. g). In caso di parità di voti, viene designata la persona con maggiore anzianità di servizio. Nel caso di dimissioni o cessazione dell'incarico, viene designata la successiva in graduatoria.

6. Nel caso in cui il/la Direttore/Direttrice Vicario/a coincida con il/la coordinatore/coordinatrice delle attività didattiche o con uno/a dei/delle componenti di Giunta di cui alla lettera d) del comma 1, la Giunta viene integrata dalla prima delle persone non elette nella lista di cui al comma 4.
7. La Giunta svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dal Consiglio e coadiuva il/la Direttore/Direttrice nello svolgimento delle sue funzioni, tra le quali:
   a) la gestione dei rapporti tra i laboratori di ricerca e tra questi e i servizi tecnici; la supervisione sull'utilizzo dei servizi comuni, gli spazi, le attrezzature e le risorse per le attività di ricerca;
   b) la cura dei rapporti con altre strutture di Ateneo e con enti pubblici o privati con i quali il Dipartimento condivide progetti di ricerca;
   c) la cura dei rapporti con le scuole e con enti e strutture che si occupano di didattica, formazione e comunicazione della scienza.
8. Una mozione di sfiducia verso uno/a o più componenti eletti/e nella Giunta può essere presentata dal/dalla Direttore/Direttrice o da un terzo dei/delle componenti del Consiglio. Se la mozione di sfiducia è approvata dal Consiglio, si procede alla nomina dei/delle nuovi/e componenti della Giunta. A tal fine si applicano le modalità previste ai commi 3, 4, 5 o 6, a seconda che la sostituzione riguardi componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1; il numero di preferenze da indicare nell'elezione dei componenti di cui alla lettera d) è pari al numero di componenti di Giunta da sostituire, fino al massimo di due; i/le componenti sfiduciati/e non sono rieleggibili in Giunta fino alla scadenza del mandato del/della Direttore/Direttrice.
9. La Giunta è convocata dal/dalla Direttore/Direttrice o su richiesta di almeno tre componenti. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei/delle componenti e sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca esplicitamente l'esecutività. Per il funzionamento della Giunta si applicano le regole previste per il Consiglio di cui all'art. 5 comma 4, lett. a), b), e), f). Il/La Direttore/Direttrice può invitare alle riunioni della Giunta i/le coordinatori/coordinatrici dei Corsi di Dottorato per la discussione degli argomenti inerenti al funzionamento dei Corsi stessi.
10. Laddove la Giunta tratti, in forma istruttoria o deliberativa, tematiche relative alla didattica, al diritto allo

studio e ai servizi per la componente studentesca, la sua composizione è integrata con un/a rappresentante designato/a, al suo interno, dalla rappresentanza studentesca eletta nel Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 - Organizzazione della ricerca

1. Il Dipartimento si articola in laboratori di ricerca, privi di autonomia amministrativa e contabile, limitati nella durata e funzionali alla realizzazione dei programmi di ricerca del Dipartimento.
2. I laboratori di ricerca hanno come scopo quello di ottimizzare l'uso delle risorse per la realizzazione dei progetti scientifici, individuare e aggiornare gli obiettivi delle ricerche e garantire al Dipartimento una solida rete di collaborazioni nazionali e internazionali.
3. Ogni laboratorio indica un/una responsabile scelto/a tra il personale docente e ricercatore afferente al laboratorio stesso; il/la responsabile del laboratorio risponde al/alla Direttore/Direttrice del corretto utilizzo delle risorse assegnate per le attività di ricerca, degli spazi, le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature, e relaziona periodicamente al Consiglio sullo stato di avanzamento delle ricerche.
4. La creazione di un laboratorio e l'elenco degli/delle afferenti allo stesso sono deliberate dal Consiglio. Periodicamente il Consiglio esamina l'efficacia dell'articolazione in laboratori in relazione agli obiettivi di cui al comma 2, disponendo eventuali modifiche di articolazione e la riallocazione di spazi e risorse. Nel caso di chiusura di un laboratorio, il/la Direttore/Direttrice sottopone al Consiglio un piano per il riutilizzo degli spazi e delle risorse che vi erano assegnate.
5. Nel Dipartimento è istituita la Consulta dei/delle responsabili dei laboratori, presieduta dal/dalla Direttore/Direttrice o da un/una componente della Giunta suo/a delegato/a, e composta dai/dalle responsabili dei laboratori e dal/dalla coordinatore/coordinatrice dei servizi tecnici. La Consulta viene convocata dal/dalla Direttore/Direttrice, almeno una volta all'anno, per esprimere pareri e formulare proposte sulla gestione dei laboratori, delle attrezzature comuni, degli spazi, dei servizi tecnici, nonché sulle modalità di rendicontazione e valutazione delle attività di ricerca.
6. Il/la Direttore/Direttrice può sottoporre all'approvazione del Consiglio la creazione o la chiusura di altre strutture interne, diverse dai laboratori di ricerca, comunque prive di autonomia amministrativa e contabile, finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi.

Art. 8 – Organizzazione della didattica

1. Il Dipartimento adotta le azioni per l'attuazione degli ordinamenti didattici, mediante il coordinamento dei corsi di studio di cui è responsabile, provvede all'organizzazione della didattica nei propri corsi di studio, nonché all'offerta didattica in altri corsi di studio dell'Ateneo per la parte riguardante le discipline di propria competenza.
2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio:
   a) stabilisce il calendario accademico e l'eventuale numero programmato per i corsi di studio di cui è responsabile;
   b) delibera le attività didattiche offerte e la relativa copertura, provvedendo secondo criteri di funzionalità, competenza e suddivisione dei carichi anche in equilibrata ottica di genere, all'attribuzione degli impegni didattici e organizzativi del personale docente e ricercatore, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato;
   c) delibera i regolamenti didattici dei corsi di studio definendo la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, avendo acquisito il parere favorevole della Commissione paritetica docenti-studenti;
   d) invia al Nucleo di valutazione e al Senato accademico la documentazione prevista dalla normativa in materia di Assicurazione della Qualità.
3. Le deliberazioni in ambito didattico, predisposte dal/dalla coordinatore/coordinatrice delle attività didattiche, spettano al Consiglio. Il Consiglio può delegare alla Giunta il compito di deliberare su specifiche questioni che abbiano carattere di ordinaria amministrazione o di urgenza, ad eccezione delle deliberazioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 di questo articolo.
4. Il Consiglio elegge, entro un mese dall'insediamento del/della Direttore/Direttrice, il/la coordinatore/ coordinatrice delle attività didattiche e successivamente i/le referenti di ciascun Corso di Studio di cui il Dipartimento è responsabile. Per ciascuna figura da eleggere, ognuno/a dei/delle componenti del Consiglio, in sede di scrutinio segreto, indica la propria preferenza per uno/a dei/delle candidati/e che hanno precedentemente espresso la loro disponibilità a ricoprire il ruolo; viene eletta la persona candidata che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso in cui le candidature siano più d'una e nessuna abbia ottenuto la maggioranza assoluta alla prima votazione, si effettua il ballottaggio tra i/le due candidati/e più votati/e. In caso di parità viene eletto/a il/la candidato/a di fascia più alta oppure, a parità di fascia, con

minore anzianità di servizio.

5. Il/la coordinatore/coordinatrice delle attività didattiche, di concerto con i/le Referenti dei corsi di studio, cura la predisposizione del manifesto annuale degli studi e di tutte le delibere che riguardano i corsi di studio, il coordinamento dell'offerta didattica di Ateneo nelle discipline di propria competenza, l'organizzazione di laboratori didattici. Per queste funzioni il/la coordinatore/coordinatrice è coadiuvato/a da una commissione didattica nominata dal Consiglio su proposta del/della Direttore/Direttrice, composta dai/dalle Referenti dei corsi di studio e da uno/a o più componenti scelti/e tra il personale docente e ricercatore del Dipartimento.
6. Ciascun/a Referente di cui al comma 5 di questo articolo:
   a) presiede il Gruppo di Riesame del proprio corso di studio;
   b) è responsabile della redazione dei documenti previsti dalle Linee Guida di Ateneo per il Gruppo di Riesame del Corso di Studio;
   c) è responsabile per l'esame dei piani di studio presentati dagli/dalle studenti, le domande di abbreviazione di carriera, i riconoscimenti degli esami sostenuti in altri atenei o corsi di studio o nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, l'organizzazione e la verbalizzazione delle prove finali, laddove previste.
7. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità dell'insegnamento e dell'attività di servizio agli/alle studenti da parte di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici, individuando gli indicatori per la valutazione dei risultati; elabora inoltre una relazione annuale sullo stato e sulla qualità dell'offerta didattica del Dipartimento. La Commissione rimane in carica due anni ed è composta da:
   a) quattro componenti nominati/e dal Consiglio di Dipartimento su proposta del/della Direttore/Direttrice, scelti/e tra il personale docente e ricercatore del Dipartimento, tra i/le quali di norma il/la Delegato/a del Direttore/Direttrice per la qualità;
   b) quattro studenti rappresentativi/e di tutti i corsi di studio dipartimentali, individuati dalla rappresentanza studentesca in Consiglio di Dipartimento tra gli/le studenti eletti/e, e segnalati con atto sottoscritto all'unanimità dai/dalle rappresentanti stessi/e entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Qualora i/le rappresentanti degli/delle studenti in Consiglio di Dipartimento non rappresentino tutti i Corsi di Studio, potranno indicare anche nominativi di studenti non eletti/e.

   Il/la Presidente, nominato/a tra il personale docente e ricercatore della Commissione, convoca le riunioni e

le presiede.

Art. 9 - Affiliazione al Dipartimento

1. Possono essere affiliati al Dipartimento docenti, ricercatori/ricercatrici ed esperti/e, esterni/e all'Ateneo, che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e ricerca, nonché ricercatori/ricercatrici e assegnisti/e di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
2. Le richieste di affiliazione individuali, indirizzate al/alla Direttore/Direttrice, sono valutate e approvate dal Consiglio. Le richieste devono essere motivate e contenere indicazioni esplicite sulla durata. Alla scadenza del periodo accordato, l'affiliato/a può presentare richiesta motivata di rinnovo. L'elenco degli/delle affiliati/e viene aggiornato annualmente a cura della Giunta.
3. Gli/le affiliati/e al Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e i regolamenti degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
4. Gli/le affiliati/e devono menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.

Art. 10 – Il/la coordinatore/coordinatrice dei servizi tecnici

1. Il/la coordinatore/coordinatrice dei servizi tecnici coordina l'operato del personale tecnico assegnato ai servizi tecnici del Dipartimento, coadiuva il/la Direttore/Direttrice e la Giunta nella gestione degli spazi, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, della logistica a supporto delle attività di ricerca e delle altre risorse assegnate al Dipartimento; istruisce e propone al/alla Direttore/Direttrice le iniziative necessarie ad ottimizzare il raccordo funzionale tra i servizi tecnici e i laboratori di ricerca.
2. Il/la coordinatore/coordinatrice dei servizi tecnici partecipa alle sedute della Giunta, con funzioni consultive, per le discussioni su materie di sua competenza; partecipa inoltre alla Consulta dei/delle responsabili dei laboratori.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio. Il Regolamento modificato viene trasmesso per l'approvazione al Senato accademico, ai sensi dell'art. 41, comma 8 del Regolamento generale di Ateneo.